CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 42

TUTELA DELL'UNICITÀ DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE A PADOVA DELLA «CAMERA ARBITRALE ISLAMICA ITALIANA»

presentata l'8 ottobre 2026 dai consiglieri Mosco e Marcato

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- l'articolo 102 della Costituzione affida la funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari e vieta l'istituzione di giudici straordinari o speciali;
- gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione garantiscono uguaglianza, difesa in giudizio e giusto processo;
- l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di giurisdizione e ordinamento civile;

CONSIDERATO CHE:

- secondo notizie di stampa dell'8 ottobre 2026, il 3 marzo 2026 è stata costituita a Padova l'associazione non riconosciuta denominata «Camera arbitrale islamica italiana», senza scopo di lucro, con lo scopo statutario di promuovere la cultura dell'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie, civili e commerciali, all'interno della comunità islamica italiana in conformità con i principi della Sharia;
- l'organo decidente dell'associazione sarebbe denominato «Tribunale sciaraitico», il sito si presenterebbe con lo slogan «La vostra via alla giustizia islamica in Italia», e il regolamento prevederebbe l'applicazione dei precetti della Sharia e il richiamo al diritto italiano solo per le questioni non regolate dalla medesima;
- molti principi della Sharia contrastano con le norme fondamentali e i principi inviolabili del nostro ordinamento, tra i quali l'uguaglianza tra uomo e donna, la laicità dello Stato, la libertà individuale e i diritti civili inviolabili;
- sulla vicenda risultano un esposto alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari di Padova e di Roma per accertamenti sull'attività svolta dagli

autoproclamati giudici e un'interrogazione parlamentare ai ministri della giustizia e dell'interno;

RILEVATO che un organismo che si presenta come «via alla giustizia islamica in Italia» e che si richiama espressamente ai precetti della Sharia come fonte delle proprie decisioni, ove ne fosse accertata l'effettiva operatività con tali caratteri, risulterebbe incompatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento e con la tradizione giuridica e culturale del nostro Paese, ponendo un tema di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

esprime

il proprio fermo orientamento a favore dell'unicità dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel quale non possono esistere giurisdizioni o sistemi di giustizia paralleli fondati su precetti religiosi, né strutture che si presentino come tali;

esorta il Governo della Repubblica

ad adottare o a promuovere presso le autorità competenti, nel rispetto della normativa vigente e delle prerogative dell'autorità giudiziaria, dei provvedimenti previsti dall'ordinamento nei confronti di organismi che, all'esito degli accertamenti, risultino operare come giurisdizione alternativa a quella dello Stato o in violazione di norme imperative, dell'ordine pubblico o dei diritti fondamentali della persona, fino alla cessazione dell'attività;

dispone

l'invio della presente risoluzione al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Giustizia, al Ministro dell'interno, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica, ai parlamentari eletti nella circoscrizione Veneto, ai prefetti del Veneto e al Sindaco di Padova.